

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE X COPIA □

OGGETTO: DDL 317 LEGGE SULLA MONTAGNA. ISTITUZIONE N° 03 del Reg. DELLE ZONE FRANCHE MONTANE. SOLLECITO APPROVAZIONE Data 09.03.2018 DA PARTE DELL'ARS.

L'anno duemiladiciotto, giorno nove del mese di marzo, alle ore 18.30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	Α	CONSIGLIERI	Р	Α
MILICI Nunzio	X		PIZZO Basilio	X	
NATOLI Simone	X		CATANIA Antonino	_	X
GIARRIZZO Eleonora	X		MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	X		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika		X	NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria		X
ASSEGNATI N°12 IN CARICA N°12			PRESENTI ASSENTI		° 08 ° 04

IN CARICA

Assenti: Gregorio Erika, Costanzo Giovanni, Catania Antonino e Rotuletti Maria.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca, anche con funzioni di verbalizzante.

E' presente il Sindaco

Il Presidente dà lettura della proposta.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta avente ad oggetto: "DDL 317 Legge sulla montagna. istituzione delle zone franche montane. sollecito approvazione da parte dell'ARS".

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del'Area Servizi generali;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: "DDL 317 Legge sulla montagna. istituzione delle zone franche montane. sollecito approvazione da parte dell'ARS".



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DDL 3/17 Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.

PROPONENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

Premesso che:

- il 24,5 per cento del paesaggio (territorio) siciliano e dunque quasi un quarto del totale, è montuoso e soffre di gravi disagi sociali ed economici legati alla forte crisi che da tempo attanaglia le zone montane:
- le cause del disagio appaiono facilmente riconducibili alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali pubblici e privati, alla grave carenza di infrastrutture che rendono il paesaggio difficilmente accessibile e gli scambi commerciali profondamente problematici;
- il paesaggio è inoltre reso estremamente fragile a causa dei fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e di incendi boschivi;
- da tale situazione deriva un contesto di grave marginalità dei paesaggi montani e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree regionali, al quale è necessario porre rimedio attraverso interventi di recupero e di rivitalizzazione per evitare l'abbandono dei centri abitati, il diffondersi del disagio sociale innescato dalla mancanza di lavoro, e la scomparsa delle tradizioni e della cultura dell'intero paesaggio interessato;
- la necessità di intervenire efficacemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono è inoltre collegata alla constatazione che nei paesaggi montani sono concentrate risorse naturali, ambientali, paesistiche e culturali uniche e irripetibili, le quali costituiscono opportunità di sviluppo che vale la pena salvaguardare con una accorta politica di agevolazione all'insediamento di nuova popolazione e di nuove attività produttive;
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle aree montane appare strettamente connesso a due elementi fondamentali: la quantità e qualità dei servizi alla popolazione presenti sul paesaggio, nonché l'accessibilità, intesa sia come presenza di infrastrutture materiali, in grado di assicurare un'efficiente mobilità interna ed esterna, che immateriali, in grado di permettere l'accesso a collegamenti telematici per contrastare il digitaldivider;
- tra gli strumenti ritenuti più adeguati per migliorare le condizioni di sviluppo del paesaggio si ricomprende la leva delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle Zone Franche Montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui soffrono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano;

Considerato che:

- La Regione Siciliana non può continuare ad esimersi di agevolare, realmente, l'insediamento residenziale e/o produttivo in Sicilia o la permanenza sul territorio dei siciliani.
- Lo può fare in autonomia su iniziativa del Parlamento siciliano. I ben noti articolo 36, 37 e 38 dello
 Statuto consentono la determinazione delle aliquote fiscali parametrate esclusivamente al fabbisogno finanziario della Regione.
- Non si tratta pertanto di una agevolazione finanziata con risorse esterne al perimetro della contabilità regionale e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato. Si tratta viceversa della previsione di interventi che rispettano sia una norma di rango costituzionale, quale è lo Statuto siciliano, sia il 2°comma, dell'art. 27, della legge 42/2009, sia l'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- La Sicilia ha mancato di adottare misure fiscali coerenti con la ben nota sentenza della Corte di giustizia c-88/03 del 6 settembre 2006 e nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
- a. che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- b. che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;

Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

c. che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo nazionale.

Rilevato che:

- il CIPE ha definito Aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120 per cento della media comunitaria;
- la fiscallità di sviluppo per le zone montane deve essere mirata ad assicurare condizioni di permanenza della popolazione residente nei paesaggi montani ed il superamento degli squilibri economico-sociali con le altre aree della regione, privilegiando la cura dell'ambiente naturale, la valorizzazione delle peculiari risorse umane, culturali e lo sviluppo delle attività economiche;

Rilevato altresì che:

su proposta dell'Associazione "Il Caleidoscopio", di Castellana Sicula (PA), dei Centri Commerciali Naturali di Gangi, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Nicosia, della Confesercenti e Cgil alte Madonie, di Casa Artigiani Palermo, Cia Palermo e dei Borghi più Belli d'Italia - Sicilia, la Commissione legislativa regionale "Attività Produttive" si era occupata di un disegno di legge, 981/15, ripresentato nel corso di questa Legislatura a cui è stato assegnato il nº 3/2017, già all'attenzione della su menzionata Commissione, inteso a incentivare le Zone Franche Montane a garanzia dello sviluppo delle aree più marginali;

il suddetto disegno di legge ha la finalità indirizzare le politiche di sviluppo in particolare a: a) conseguire la piena integrazione con il sistema economico regionale; b) garantire ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici essenziali e ad altri servizi di utilità sociale; c) contenere lo spopolamento; d) favorire anche l'occupazione giovanile; e) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, le identità storiche, culturali e sociali; f) frenare il dissesto idrogeologico ed i fenomeni di desertificazione del suolo; g) favorire le attività economiche sfruttando tutte le risorse disponibili, incentivando la produzione e l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali, il turismo montano, l'artigianato, il commercio; h) promuovere l'associazionismo e l'aggregazione fra i comuni montani;

Ritenuto che:

per sostenere le Zone Franche Montane appare di primaria importanza promuovere una politica fiscale di sviluppo che spinga le imprese ad investire in tali paesaggi; per la suddetta finalità è inoltre opportuno attuare politiche coerenti da parte dei diversi livelli di governo tramite interventi posti in essere utilizzando le risorse europee, nazionali e regionali;

Visti:

l'art. 44, co. 2 della Costituzione; il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; Con voti.....

PROPONE

Sollecitare l'approvazione del Disegno di Legge 3/17, denominato "Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane", da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché la copertura delle risorse finanziarie necessarie.

Inserire, tra l'altro, nel disegno di legge

l'ESONERO del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'ESENZIONE:

- ai fini delle imposte dirette, del reddito prodotto all'interno della zona franca;
- ai fini IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata dall'impresa nella Zfm;
- dell'IMU, per gli immobili siti nella Zfm, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- Riduzione delle aliquote Iva attualmente applicate, diversificandole in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, media e grandi imprese.

di trasmettere la presente agli onorevoli Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché al Presidente della III Commissione Attività produttive ed ai Capi gruppo dell'ARS.





Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DDL 3/17 Legge sulla Montagna. Istituzione delle Zone Franche Montane. Sollecito approvazione da parte dell'ARS.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO lì, 09-02-(£

Il Responsabile dell'Arga Affari Generali

Il Sindaco Ing. Anna Sidoti

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAYOREVOLE/ NON DOVUTO

li, 09-03-18

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € nel modo:	viene imputato seguente

 $\frac{-}{li}$

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

II CONSIGLIERE ANZIANO Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Ricca

PUBBLICAZIONE	V
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal <u>15 MAR 2018</u> al dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.	on-line del Comune per rimanervi come prescritto
E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra	indicato senza opposizioni. Il Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale, lì	
IL SEGRETARIO COMUVisti gli atti d'ufficio;	NALE
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:	
ATTESTA	
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'All 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, co al	oo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per mma 1, della L.R. n. 44/1991, dal
Montagnareale, lì	Il Segretario Comunale
- è divenuta esecutiva il	
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione	(art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1	2, comma 2, L.R. n. 44/1991);
Montagnareale, li	Il Segretario Comunale